



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 13 del 03.10.2023

Oggetto : Proposta di “ Regolamento per il monitoraggio e tutela dell’aria, impianti termici e controllo fonti di emissione per l’esecuzione delle ispezioni sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, ai sensi della legge 9 gennaio 1991 n.10 e s.m.i. l.r.39/2018 e per le modalità di pagamento delle relative tariffe”.

L’anno **2023** il giorno **tre** del mese di **Ottobre** alle ore **10,56** nella sede municipale si è riunita la Giunta Comunale, nelle forme di legge, nelle persone dei sigg.ri:

COGNOME	NOME	QUALIFICA	P	A
MORRA	Matteo	Sindaco	x	
CARADENTE	Carmine	Vice Sindaco	x	
RUSSO	Concetta	Assessore	x	
BOCCHETTI	Carmen	Assessore	x	
POLICHETTI	Gennaro	Assessore	x	
VARRIALE	Paolo	Assessore	x	

Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sulla proposta di cui all’oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Giovanna Imparato

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

per la Giunta Comunale

il Responsabile del settore, in ragione delle norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, propone quanto segue.

Premesso che:

1. La Legge 10/1991 obbliga il responsabile degli impianti termici, durante l'esercizio degli stessi, ad adottare misure per contenere i consumi di energia o a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria previste dalle normative. La legge individua nei comuni con più di quarantamila abitanti e nelle province per la restante parte del territorio le autorità competenti che effettuano i controlli e verificano l'osservanza della legge, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti;
2. Il D.lgs. 192/2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" ribadisce l'obbligo per il responsabile di provvedere alle operazioni di controllo e di manutenzione degli impianti termici e stabilisce, all'art. 9, che le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, gli accertamenti e le ispezioni in merito all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, assicurando che la copertura dei costi avvenga con un'equa ripartizione tra tutti gli utenti finali;
3. il D.P.R. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.lgs. 19 agosto 2005, m. 192" riorganizza la materia e all'art. 8 amplia - rispetto alla normativa precedente che interessava i soli impianti di climatizzazione invernale di potenza inferiore ai 35 kW - le tipologie degli impianti termici assoggettati a controllo, includendo tutti gli impianti di climatizzazione invernale con potenza maggiore di 10 KW e gli impianti di climatizzazione estiva con potenza termica nominale maggiore di 12 kW; all'art. 9 il suddetto regolamento demanda alle Regioni il compito di stabilire le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un catasto degli impianti termici e all'art. 10 ribadisce che le stesse possono assicurare la copertura dei costi per l'adeguamento e la gestione del catasto, nonché per gli accertamenti e le ispezioni, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza di questi ultimi;
4. la L.R. Campania n. 39 del 20 novembre 2018 "Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici", pubblicata sul BURC n. 86 del 21 novembre 2018, disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici e istituisce il Catasto Energetico Regionale, articolato nel Catasto Regionale degli Impianti Termici e nel Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica.

Considerato che:

- questo regolamento, si pone come obiettivo quello di disciplinare le modalità di esecuzione delle ispezioni sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, e per le modalità di pagamento delle relative tariffe.
- la legge regionale 39/2018 impone all'Amministrazione l'adeguamento delle proprie attività di competenza a quanto da essa disposto entro 180 giorni dalla pubblicazione della legge sul BURC la legge regionale prevede l'approvazione delle linee guida in materia di contributi e ispezioni propedeuticamente ad una sua completa attuazione;

VISTO CHE:

- la determinazione delle aliquote e delle varie imposte e tasse, nonché delle tariffe, per la fruizione di beni e servizi è attribuita alla Giunta ai sensi del combinato disposto dell'art. 48 e dell'art 172, comma 1 lettera c, del D. lgs 267/2000;

VISTI:

- Il D.lgs. 267/2000;
- La L. 62/2005 “disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee;
- La L.R. 39/2018;
- il D.P.R. 74/2013;
- Il D.lgs. 192/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
- La Legge 10/1991;

AQUISITO:

- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi degli artt. 49, I comma e 147 bis T.U. n.267/2000 e ss.mm.ii. e art. 3 del Regolamento dei controlli interni;

Dato Atto che l’adozione del presente Atto non comporta impegno di spesa;

Accertata la regolarità e la correttezza del procedimento;

PROPONE DI DELIBERARE

alla Giunta Comunale:

1. di approvare la seguente proposta di “Regolamento per il monitoraggio e tutela dell’aria, impianti termici e controllo fonti di emissione per l’esecuzione delle ispezioni sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici” da sottoporre alla approvazione del Consiglio CoMunale;
2. Demandare al responsabile del settore ambiente tutti gli atti successivi e consequenziali;
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del settore
Ing. Angelo Martino



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto: Proposta di “ Regolamento per il monitoraggio e tutela dell’aria, impianti termici e controllo fonti d emissione per l’esecuzione delle ispezioni sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, ai sensi della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e s.m.i.l.r.39/2018 e per le modalità di pagamento delle relative tariffe”.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile forniti dal Responsabile del settore Urbanistica e dal Responsabile del servizio finanziario.

Ritenuta l’allegata proposta meritevole di approvazione;

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti e votanti, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per le premesse di cui in narrativa, che nel presente dispositivo si intendono integralmente riportate e trascritte:

Di approvare l’allegata proposta ad oggetto: Proposta di “ Regolamento per il monitoraggio e tutela dell’aria, impianti termici e controllo fonti d emissione per l’esecuzione delle ispezioni sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, ai sensi della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e s.m.i.l.r.39/2018 e per le modalità di pagamento delle relative tariffe”.

Di dichiarare la presente deliberazione con votazione palese ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 del TUEL .

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: ~~Consigliere Comunale Maria De Maddalena~~ ING. MARTINO

Oggetto: **PROPOSTA DI** regolamento per il monitoraggio e tutela dell'aria, impianti termici e controllo fonti di emissione per l'esecuzione delle ispezioni sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ai sensi della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e s. m. i., L.R. 39/2018 e per le modalità di pagamento delle relative tariffe.

Ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/00, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA
Ing. Angelo Martino

Il sottoscritto Responsabile dichiara che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo stesso ed al responsabile del procedimento ove diverso dal sottoscritto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Per quanto concerne **la regolarità tecnica** esprime parere:



FAVOREVOLE



NON FAVOREVOLE

per il seguente motivo.....

Data 02/10/2023

Il Responsabile

IL RESPONSABILE AREA
Servizi economico-finanziario
Dott. Renato Spedalieri

Il sottoscritto Responsabile servizi finanziari dichiara che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo stesso ed al responsabile del procedimento ove diverso dal sottoscritto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Per quanto concerne **la regolarità contabile** esprime parere:



FAVOREVOLE



NON FAVOREVOLE

per il seguente motivo.....

~~e ne attesta la correttezza amministrativa~~

atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e /o su patrimonio dell'Ente.

Data _____

Il Responsabile

[REDACTED]

[REDACTED]



Comune di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

MONITORAGGIO E TUTELA DELL'ARIA, IMPIANTI TERMICI E CONTROLLO FONTI DI EMISSIONE

Regolamento per l'esecuzione delle ispezioni sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, ai sensi della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e s. m. e i. e per le modalità di pagamento delle relative tariffe.

Art.1 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende:

- 1) per "legge 10/91", la legge 9 gennaio 1991, n. 10 avente per oggetto: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;
- 2) per "DPR 412/93", il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'Art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10»;
- 3) per "DPR 551/99", il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, «Regolamento recante modifiche al DPR 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia»;
- 4) per "DPR 380/01" il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
- 5) per "D. L.vo 192/05 e s.m.i." il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;
- 6) per "norma UNI 10389", la normativa tecnica UNI attuativa del DPR 26 agosto 1993, n. 412 e relativa a: «Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione»;

- 7) per "libretto di impianto" e "libretto di centrale" il documento di cui al comma 9 dell'Art.11 del DPR 412/93 sul quale vengono annotati il responsabile dell'impianto, le caratteristiche tecniche, i rapporti di controllo e manutenzione e le ispezioni da parte dell'ente locale. I libretti devono essere conformi a quanto previsto dal DM 17 marzo 2003;
- 8) per "responsabile dell'impianto termico" o "utente", il proprietario, l'occupante a qualsiasi titolo o l'Amministratore (Enti, condomini, società, ecc.) dell'edificio ove è installato l'impianto termico soggetto a ispezione, così come individuato dall'Art. 1 comma 1, lettera j, e dall'Art. 11, comma 2 del DPR 412/93 e dall'Allegato A del D. L.vo 192/05 e s.m.i.. Il responsabile dell'impianto termico è la persona indicata come tale nel libretto di impianto o di centrale;
- 9) per "Ditta di manutenzione" la Ditta, abilitata ai sensi della Legge 46/90 lettere c) e/o e), incaricata dall'utente di svolgere le operazioni di controllo e di manutenzione dell'impianto termico secondo quanto previsto dall'Art.7 comma 2 del D. L.vo 192/05 e s.m.i.;
- 10) per "Rapporto di controllo tecnico" il rapporto redatto dalla ditta di manutenzione, al termine delle operazioni di controllo e di manutenzione, conformemente ai modelli contenuti nel D. L.vo 192/05 e s.m.i.
- 11) per "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione;
- 12) per "soggetto incaricato" dal Comune di Marano di Napoli la società convenzionata dovrà soddisfare i requisiti minimi previsti dal DPR 412/93 e dal D. L.vo 192/05 e s.m.i. A tale società è demandata l'organizzazione di campagne informative (nel cui ambito predispone, produce e distribuisce il materiale informativo necessario), la pianificazione dei sopralluoghi, delle ispezioni e degli accertamenti documentali, l'assistenza agli utenti ed alle ditte di manutenzione. Il nominativo del soggetto incaricato dal Comune di Marano di Napoli sarà riportato sui manifesti informativi, sugli opuscoli, sulle documentazioni tecniche nonché sul sito internet della società incaricata e su quello istituzionale del Comune di Marano di Napoli.
- 13) per "Ispettore", il tecnico incaricato del Comune di Marano di Napoli di effettuare le ispezioni e gli accertamenti sugli impianti termici;

14) per "Rapporto di Prova", il verbale conclusivo redatto dall'Ispettore al termine del sopralluogo.

Art.2 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli adempimenti connessi alle operazioni di manutenzione degli impianti termici e alle ispezioni periodiche di competenza dell'Ente ai sensi della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, del DPR 412/93, del DPR 551/99, del DPR 380/01 e del D. L.vo 192/05.
2. Le ispezioni vengono effettuate su tutto il territorio di Marano di Napoli.
3. Il presente regolamento disciplina le ispezioni sugli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda, nonché i connessi accertamenti documentali.
4. Le stufe, i caminetti, i radiatori individuali e gli scaldacqua unifamiliari a servizio di singole unità immobiliari, con potenza nominale del focolare complessiva maggiore o uguale a 15 kW, individuati altresì come impianti termici ai sensi dell'Allegato A del D. L.vo 192/05, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dal D. L.vo 192/05, e delle relative norme UNI, non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.
5. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione gli impianti termici a servizio di fabbricati industriali, artigianali e agricoli, non residenziali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo, non altrimenti utilizzabili.

Art.3 – Tariffe

1. Le tariffe che gli utenti degli impianti termici dovranno versare al Comune di Marano di Napoli unitamente alla presentazione del rapporto di controllo tecnico previsto all'Art. 1 punto 10) sono quelle di seguito riportate:

Tipologia Impianto	Alimentazione	Potenza Termica (KW)	Cadenza Controlli	CIT (€)
Impianti termici con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10<P<35	2	18,00
		35≤P≤100	2	36,00
		100<P<350	1	36,00
		P≥350	1	72,00

Impianti termici con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	10<P<35	4 (dal controllo di prima accensione e/o dichiarazione)	36,00
			2 (per gli altri successivi controlli)	18,00
		35≤P≤100	4 (dal controllo di prima accensione e/o dichiarazione)	72,00
			2 (per gli altri successivi controlli)	36,00
		100<P<350	2	72,00
		P≥350	2	144,00
Impianti con macchine frigorifere / pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento	12<P<35	4	36,00
		35≤P≤100	4	72,00
		100<P<350	2	62,00
		P≥350	2	120,00
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	12<P<35	4	36,00
		35≤P≤100	4	72,00
		100<P<350	4	124,00
		P≥350	4	240,00
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia elettrica	12<P<35	2	18,00
		35≤P≤100	2	36,00
		100<P<350	2	62,00
		P≥350	2	120,00

2. Le tariffe per le ispezioni (CAI contributo attività ispettiva) di quegli impianti per i quali non sia stato inviato il rapporto di controllo tecnico entro i termini previsti dalla normativa di cui ai successivi Artt. 4 e 5, sono quelle di seguito riportate:
 - 2.1. per impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW: € 80,00
 - 2.2. per impianto termico con potenza uguale o superiore a 35 kW ed inferiore o uguale a 100 kW: € 140,00
 - 2.3. per impianto termico con potenza superiore a 100 kW e inferiore a 350 kW: € 200,00
 - 2.4. per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 350 kW: € 250,00
3. Le tariffe, nel caso sia necessario procedere ad una seconda ispezione di un impianto, sono quelle di seguito riportate:
 - 3.1. per impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW: € 80,00
 - 3.2. per impianto termico con potenza uguale o superiore a 35 kW ed inferiore o uguale a 100 kW: € 140,00
 - 3.3. per impianto termico con potenza superiore a 100 kW e inferiore a 350 kW: € 200,00
 - 3.4. per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 350 kW: € 250,00
4. Le tariffe entrano in vigore dalla data di approvazione del presente regolamento.

Art.4 – Rapporti di controllo tecnico per gli impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW

1. Ai sensi del D. L.vo 192/05 e sm.i e del D.M. 10/02/2014 il rapporto di controllo tecnico da utilizzare è il modello definito Allegato II.
2. L'allegato II, redatto in occasione dell'ultima operazione di controllo e di eventuale manutenzione e di verifica del rendimento di combustione, che comprova il rispetto delle norme vigenti, deve essere trasmesso al Comune di Marano di Napoli (o al soggetto incaricato dal Comune di Marano di Napoli). L'allegato II deve essere inviato, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Dopo tale data l'invio dovrà avvenire con cadenza quadriennale (a partire dalla data riportata sull'ultimo Allegato inviato) ed entro 30 giorni dalla data di compilazione dell'Allegato stesso.
3. L'Allegato II dovrà essere corredato del pagamento previsto all'Art. 3 comma 1 ed inviato con le modalità previste al successivo Art.6.
4. Con l'invio dell'Allegato II, e la corresponsione della relativa tariffa, le eventuali ispezioni da parte del Comune di Marano di Napoli (o del soggetto incaricato) sono a

titolo gratuito per i successivi quattro anni, con decorrenza dalla data riportata sull'Allegato II.

5. Qualora l'utente non abbia provveduto a trasmettere un nuovo allegato II entro la scadenza del quarto anno, e comunque prima della ricezione dell'avviso di ispezione, la stessa sarà a titolo oneroso e pertanto l'utente dovrà provvedere ad effettuare il pagamento della tariffa prevista all'Art. 3 comma 2.
6. In assenza dell'Allegato II le operazioni di controllo e manutenzione si considerano non effettuate e il responsabile dell'impianto incorre nelle sanzioni previste dall'Art.15 comma 5 del D. L.vo 192/05, non inferiori ad € 500 e non superiori ad € 3.000.
7. La Ditta di manutenzione, al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, in accordo con l'Art. 7.2 del D. L.vo 192/05, è tenuta a redigere e sottoscrivere l'Allegato II. In assenza di tale adempimento incorre nelle sanzioni, previste dall'Art.15 comma 6 del D. L.vo 192/05, non inferiori ad € 1.000 e non superiori ad € 6.000.

Art.5 – Rapporti di controllo tecnico per gli impianti termici con potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW

8. Ai sensi del D. L.vo 192/05 il rapporto di controllo tecnico, conforme all'Allegato II, redatto in occasione dell'ultima operazione di controllo e di eventuale manutenzione e di verifica del rendimento di combustione, che comprova il rispetto delle norme vigenti, deve essere trasmesso al Comune di Marano di Napoli (o al soggetto incaricato). L'allegato II deve essere inviato, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Dopo tale data l'invio dovrà avvenire con cadenza annuale (a partire dalla data riportata sull'ultimo Allegato inviato) ed entro 30 giorni dalla data di compilazione dell'Allegato stesso.
9. L'Allegato II dovrà essere corredato del pagamento previsto all'Art. 3 comma 1 ed inviato con le modalità previste al successivo Art.6.
10. Con l'invio dell'Allegato II, e la corresponsione della relativa tariffa, le eventuali ispezioni da parte del Comune di Marano di Napoli (o del soggetto incaricato) sono a titolo gratuito per un anno a decorrere dalla data riportata sull'Allegato II.
11. Il responsabile dell'impianto è tenuto a far effettuare le operazioni di controllo e manutenzione entro la data di accensione prevista per la fascia climatica relativa al comune in cui è installato l'impianto.
12. In assenza delle operazioni di controllo e manutenzione previste dalla normativa vigente il responsabile dell'impianto incorre nelle sanzioni previste dall'Art.15 comma 5 del D. L.vo 192/05, non inferiori ad € 500 e non superiori ad € 3.000.

13. La Ditta di manutenzione al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, in accordo con l'Art. 7.2 del D. L.vo 192/05, è tenuta a redigere e sottoscrivere l'Allegato II. In assenza di tale adempimento incorre nelle sanzioni previste dall'Art.15 comma 6 del D. L.vo 192/05, non inferiori ad € 1.000 e non superiori ad € 6.000.
14. Qualora il responsabile dell'impianto non provveda ad inviare l'Allegato II nei termini indicati, l'impianto termico sarà soggetto ad ispezione a titolo oneroso con la tariffa prevista all'Art. 3 comma 2 (differenziata per potenzialità).

Art.6 – Rapporti di controllo tecnico - modalità di pagamento delle tariffe - invio della documentazione

1. Il Comune di Marano di Napoli (o il soggetto incaricato) provvede alla predisposizione e stampa dei rapporti di controllo tecnico, in conformità con l'allegato II del D. L.vo 192/05. Gli Allegati, comunque disponibili sul sito ufficiale del Comune di Marano di Napoli e/o del soggetto incaricato dal Comune di Marano di Napoli, saranno disponibili gratuitamente agli utenti e alle ditte che parteciperanno alla campagna "Aria Pulita". Gli Allegati II dovranno essere inviati al Comune di Marano di Napoli (o al soggetto incaricato), con le scadenze previste agli Artt. 4 e 5, unitamente alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Le tariffe, previste all'Art.3 comma 1, potranno essere corrisposte all'Ente in due diverse modalità: a) tramite versamento da effettuarsi sul conto corrente postale n. intestato al "Comune di Marano di Napoli – Impianti Termici" con l'indicazione della causale: "Impianto termico sito in Via " (l'indirizzo, completo, dovrà essere quello riportato nel relativo Allegato II) cod. dell'impianto (da compilare se noto). Il nominativo riportato sul bollettino dovrà essere quello del responsabile dell'impianto; b) tramite "PagoPA", da generare sul sito dell'ente Comunale.
2. Gli impianti per i quali sia stato prodotto nei tempi e nei modi corretti il relativo Allegato potranno essere sottoposti ad ispezione a campione, a titolo gratuito entro il periodo di validità dell'Allegato.
3. Qualora l'utente, pur trasmettendo l'Allegato, non effettui il versamento della tariffa, o lo effettui in forma ridotta, il medesimo verrà ritenuto inefficace ai fini della procedura di ispezione e l'impianto potrà essere ispezionato a titolo oneroso.

Art.7 – Accertamenti documentali: integrazioni, controlli d'ufficio, responsabilità

1. Qualora il Rapporto di controllo tecnico, in fase di accertamento, risultasse mendace, o i dati in esso contenuti tecnicamente incongruenti o incompleti, il Comune di Marano di Napoli (o il soggetto incaricato) potrà convocare ovvero contattare ovvero chiedere per iscritto al manutentore di integrare la documentazione prodotta entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'anomalia riscontrata, senza oneri aggiuntivi per l'utente.
2. Se viceversa l'impianto non risultasse in regola per cause documentate imputabili all'utente, lo stesso dovrà produrre la documentazione, nei modi previsti dall'Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la messa in regola delle anomalie riscontrate entro 30 giorni dalla data della comunicazione.
3. La produzione della documentazione tecnica integrativa prevista ai punti 7.1 e 7.2 non deve essere accompagnata dalla tariffa di cui all' art. 3 comma 1 del presente regolamento.
4. Trascorso il termine di 30 giorni, previsto per la messa in regola dell'impianto, senza che sia pervenuta la documentazione richiesta, l'impianto termico verrà sottoposto a ispezione d'ufficio a titolo oneroso e l'utente dovrà corrispondere la tariffa prevista al precedente Art.3 comma 2 (verrà assoggettato invece al versamento dell'integrazione atta a coprire l'intera tariffa prevista al precedente Art.3 comma 2, se ha provveduto a versare la tariffa prevista per l'invio dell'Allegato). Ai sensi dell'Art.15 comma 5 e 6 del D. L.vo 192/05 e s.m.i., si potrà provvedere ad emettere sanzione amministrativa nei confronti rispettivamente del responsabile dell'impianto e della Ditta di manutenzione, nonché a darne comunicazione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
5. Nel caso in cui l'accertamento documentale rilevi una presunta grave anomalia che possa pregiudicare la sicurezza per le persone, gli animali e le cose, verranno informate le autorità competenti in materia di incolumità e di igiene pubblica.

Art.8 – Ispezioni – modalità

1. Come previsto all'Allegato L comma 11 del D. L.vo 192/05, le ispezioni devono essere programmate al fine di riscontrare la rispondenza alle norme di Legge e alla veridicità delle dichiarazioni trasmesse, per almeno il 5 % su base annua degli impianti termici presenti sul territorio. Inoltre le ispezioni a campione devono dare priorità agli impianti per i quali non sia pervenuta alcuna dichiarazione, nonché a quelli più vecchi o che presentino maggiore criticità.

2. Le ispezioni sono effettuate previo preavviso all'utente, mediante comunicazione inviata con raccomandata A/R o modalità telematica nella quale è indicata la data e l'ora della visita.
3. La comunicazione, nel caso in cui l'utente sia tenuto al pagamento della tariffa prevista all'Art. 3 comma 2, riporta in allegato il bollettino di pagamento preintestato e contiene indicazioni in merito a:
 - 3.1. - importo del corrispettivo;
 - 3.2. - termine per effettuare il pagamento;
 - 3.3. - tasso da applicare a titolo di interessi moratori in caso di pagamento effettuato fuori dal predetto termine;
 - 3.4. - informazione che, decorso il termine per il pagamento, si provvederà all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi calcolati dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento alla data di iscrizione a ruolo.
4. Qualora l'utente non fosse disponibile per l'ispezione dell'impianto (per dismissione o inesistenza dello stesso, o per la data e l'ora prestabilite) dovrà contattare il Comune di Marano di Napoli (o il soggetto incaricato) nei modi indicati nella lettera di avviso, entro il termine perentorio di giorni 7 dal ricevimento della stessa, per concordare una nuova data ovvero per annullare la visita ispettiva.
5. Il personale tecnico del soggetto incaricato dal Comune di Marano di Napoli, addetto alle ispezioni, ha responsabilità di incaricato di pubblico servizio. Questo, al momento della visita, si presenta munito di apposito tesserino di riconoscimento e di documento di identità.
6. I risultati delle ispezioni, a campione o d'ufficio, sono riportati su apposito rapporto, conforme alla normativa tecnica vigente, predisposto e approntato dal Comune di Marano di Napoli (o dal soggetto incaricato dal in accordo con le indicazioni della stessa), redatto in triplice copia, sottoscritto dal personale preposto all'ispezione, che se ne assume la responsabilità, e dall'utente per ricevuta. L'utente è tenuto a fornire le generalità del responsabile dell'impianto (cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza) al fine della completa compilazione del rapporto. Nel caso in cui non sia presente il libretto di impianto o di centrale, o non vi sia stato riportato il nominativo del responsabile, il rapporto tecnico di ispezione dovrà riportare le generalità complete dell'intestatario del contratto di fornitura del combustibile.
7. Una copia del rapporto di ispezione è rilasciata all'utente e dovrà essere allegata al "libretto di impianto" o "di centrale" di cui al comma 9 dell'Art. 11 del DPR 412/93 come

modificato con il DM 17/03/2003. La copia rilasciata al responsabile dell'impianto costituisce documento valido per comprovare l'avvenuta ispezione.

8. Qualora l'ispezione abbia esito negativo per il riscontro di anomalie il cui accertamento è di specifica competenza dell'Ente (mancata manutenzione o carenze manutentive, rendimento di combustione inferiore al limite, indice di Bacharach e/o monossido di carbonio oltre il limite di Legge, ed in tutti quei casi per cui non è possibile effettuare il calcolo del rendimento di combustione), l'ispettore segnalerà sul rapporto che entro il periodo di gg. 90 l'utente dovrà provvedere alla rimozione delle anomalie riscontrate e comunicare con Raccomandata A.R. e/o modalità telematica al Comune di Marano di Napoli (o al soggetto incaricato) l'avvenuta regolarizzazione attraverso idonea documentazione tecnica regolarmente sottoscritta per responsabilità dal manutentore.
9. Nel caso di riscontro di insufficiente rendimento di combustione, l'utente, qualora l'impianto non sia riconducibile ai valori di rendimento previsti dalla normativa vigente nemmeno con specifiche operazioni di manutenzione, è tenuto alla sostituzione del generatore di calore entro 300 giorni solari a partire dalla data dell'ultima verifica. Dell'impossibilità di riportare il rendimento nei parametri previsti dalla Legge e quindi della necessità di sostituire il generatore di calore l'utente dovrà informarne il Comune di Marano di Napoli (o al soggetto incaricato) con Raccomandata A.R e/o modalità telematica entro i 90 gg. previsti, comunicando successivamente l'avvenuta regolarizzazione attraverso idonea documentazione tecnica ed assunzione di responsabilità redatta da ditta e/o tecnico abilitato.
10. Allo scadere dei 90 gg., se l'utente non ha provveduto a comunicare la regolarizzazione dell'impianto, può incorrere nelle sanzioni previste dall'Art.15 comma 5 del D. L.vo 192/05, come precisato al successivo Art.9.
11. Nel caso in cui il responsabile abbia prodotto documentazione tecnica che il soggetto incaricato del Comune valuti non idonea, incompleta od insufficiente, si provvederà ad una nuova ispezione dell'impianto, con le stesse modalità previste per la prima visita, con addebito, a titolo di rimborso spese, secondo le tariffe previste all'Art. 3.3. La Ditta di manutenzione incorrerà nelle sanzioni amministrative previste dall'Art.15 comma 6 del D. L.vo 192/05 e ne verrà data comunicazione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
12. Qualora l'ispezione abbia esito negativo per il riscontro di anomalie che pregiudicano la sicurezza dell'utente o la pubblica incolumità il soggetto incaricato del Comune ne dà

comunicazione entro i 7 gg. successivi alla ispezione stessa. L'Ente provvede ad informarne l'autorità pubblica competente.

Art.9 – Sanzioni amministrative

1. In assenza della comunicazione di avvenuta regolarizzazione il Comune intenderà che detta regolarizzazione non è stata perfezionata nei termini perentori assegnati. Provvederà pertanto alla notifica delle violazioni, riscontrate in sede di ispezione, con le modalità e i termini indicati all'Art.14 comma 2 della L. 689/81.
2. Contestualmente si potrà procedere – ove possibile e ritenuto opportuno - alla richiesta della sospensione del contratto di fornitura dell'energia come previsto dal comma 6 dell'Art.16 del Dlgs 164/00.
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal DPR 380/01 e dal D. L.vo 192/05 si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della L.689/81.
4. I destinatari della contestazione, ai sensi dell'Art.16 della stessa L. 689/81, possono provvedere al pagamento, nei confronti dell'Ente erogatore della sanzione, di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, entro il termine di 60 gg. dalla notifica di contestazione. Il pagamento in misura ridotta estingue la violazione.
5. Il responsabile dell'impianto che non ottemperi a quanto previsto all'Art.7 comma 1 del D.L.vo 192/05, incorre nelle sanzioni secondo i seguenti livelli di gravità (dal I al III in ordine crescente):
 - 5.1. anomalie tecnico-documentali (mancanza del libretto di impianto o centrale e/o incompletezza dei dati, mancanza dei rapporti di ispezione tecnico previsti dalla normativa) – livello I
 - 5.2. mancata o incompleta manutenzione dell'impianto, impossibilità ad effettuare l'analisi dei fumi e calcolare il rendimento – livello II
 - 5.3. superamento dei limiti previsti per il monossido di carbonio e per il Bacharach, rendimento inferiore a quanto previsto per Legge – livello III.
 - 5.4. Il manutentore che non ottemperi a quanto previsto all'Art.7 comma 2 del D.L.vo 192/05 incorre nelle sanzioni previste all'Art. 15 comma 6 del medesimo decreto.

6. Il manutentore che non ottemperi a quanto previsto all'Art.7 comma 2 del D.L.vo 192/05 incorre nelle sanzioni previste all'Art. 15 comma 6 del medesimo decreto.
7. Entro il termine di 30 gg. dalla data della notifica gli interessati possono far pervenire al soggetto irrogatore una richiesta di audizione alla quale si potranno allegare scritti difensivi e documentazione utile a contestare la sanzione.
8. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede secondo Legge.

Art.10 – Addebito per ispezioni non effettuate

1. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata per cause imputabili all'utente dell'impianto, ovvero per sua assenza o rifiuto, e nel primo caso senza che lo stesso ne dimostri l'effettiva impossibilità, con comunicazione al Comune (o al soggetto incaricato) nel termine perentorio e nei modi previsti, sarà comunque addebitata la tariffa prevista al precedente Art.3 comma 2 e l'ispezione sarà effettuata in altra data con le stesse modalità e le tariffe di cui al precedente Art.3 comma 3.
2. Qualora l'ispezione riguardi impianti per i quali siano pervenuti gli Allegati (come previsto agli Artt. 4 e 5), e non possa essere effettuata per causa imputabile all'utente dell'impianto, ovvero per sua assenza o rifiuto, e nel primo caso senza che lo stesso ne dimostri l'effettiva impossibilità con comunicazione al Comune (o al soggetto incaricato) nel termine perentorio e nei modi previsti, la verifica sarà effettuata in altra data con le stesse modalità e la tariffa di cui al precedente Art.3 comma 3.
3. In caso di reiterato rifiuto o assenza da parte dell'utente oltre all'addebito pari alla somma delle tariffe di cui all'Art.3, nel caso di impianti alimentati a gas di rete si potrà procedere alla richiesta della sospensione del contratto di fornitura dell'energia come previsto dal comma 6 dell'Art.16 del D. L.vo 164/00. Inoltre, non avendo certezza della corretta manutenzione e conduzione dell'impianto, verrà informata l'autorità competente per la tutela della pubblica incolumità per i provvedimenti del caso.
4. Qualora l'ispezione non abbia luogo a causa della inesistenza e/o dismissione dell'impianto, ovvero l'impianto di cui trattasi è inserito in un ciclo produttivo, e ciò non sia stato precedentemente comunicato dall'utente al Comune (o al soggetto incaricato) nel termine perentorio e nei modi previsti, verrà richiesto all'utente il pagamento di una tariffa, a titolo di parziale rimborso per la mancata ispezione, di:
 - 4.1. € 20,00 per utenze assimilabili, per tipologia e potenza, a quelle di abitazioni unifamiliari;
 - 4.2. € 60,00 per tutte le altre utenze.

5. La competente Direzione del Comune di Marano di Napoli si riserva di controllare, con la collaborazione funzionale del Corpo di Polizia Municipale e di altro personale competente, tutti gli impianti per i quali sono state effettuate dichiarazioni di inesistenza dell'impianto e/o di dismissione, nonché gli impianti per i quali è stato riscontrato il reiterato rifiuto e assenza dell'utente. Le dichiarazioni false e mendaci, così come tutti i comportamenti non leciti, saranno denunciati alla Autorità Giudiziaria competente.

Art.11 – Riscossione coattiva

1. Il pagamento della tariffa deve essere effettuato entro la data prevista per l'ispezione. Qualora il pagamento non venisse effettuato nel termine previsto, si potrà provvedere entro i successivi 90 giorni con pagamento maggiorato degli interessi di mora calcolati al tasso legale.
2. Decorso il termine di 90 giorni il soggetto incaricato dal Comune di Marano di Napoli trasmette alla competente Direzione gli elenchi relativi ai soggetti inadempienti e per i quali sono scaduti i termini per i pagamenti.
3. Sulla base di tali elenchi la Direzione competente provvede alla riscossione coattiva sia delle somme dovute e non corrisposte che degli interessi maturati per Legge, mediante iscrizione a ruolo dei relativi nominativi.


Art.12 – Pagamenti

1. Il pagamento avviene nelle modalità descritte all'art.6, è esente da IVA ai sensi dell'Art.4 della 14 Legge 633/1972 e il pagamento della tariffa dell'impianto termico vale a titolo di quietanza.
2. Il Comune di Marano di Napoli autorizza le ditte di manutenzione regolarmente iscritte alla Camera del Commercio alle categorie merceologiche abilitate ad operare nella installazione e manutenzione degli impianti termici e per le specifiche lettere della Legge 46/90 (D.M. 37/08) alla verifica delle ricevute di pagamento ed alla consegna al Comune di Marano di Napoli, o al soggetto incaricato, degli Allegati compilati e corredati del relativo pagamento. Il Responsabile della Ditta di manutenzione trasmette domanda di autorizzazione al Comune di Marano di Napoli, sottoscrivendo contestualmente l'apposito disciplinare. Il Comune di Marano di Napoli si riserva di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione se la ditta non rispetta il disciplinare sottoscritto od il presente regolamento.
3. Tutte le Ditte di manutenzione sono tenute al rispetto del presente regolamento.


4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39.

Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL SINDACO
dott. Matteo Morra



IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Giovanna Imperato



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa vigente, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal

Marano di Napoli, li

09/10/2023



Il Responsabile



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' / ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio, Visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione :

- () diviene esecutiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 134- comma 3 – del D.Lgs 267/00, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione on.line.
- () è immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art.134, comma 4 – del D.Lgs. 267/00.

09/10/2023



Il Responsabile



CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio di Segreteria Generale

Marano, li

Il Responsabile

